



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 9

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono pertanto di cooperare nelle sedi internazionali per lottare contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi multilaterali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' di altri accordi negoziati a livello multilaterale e di obblighi internazionali. Esse concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo. 3. Le parti convengono di collaborare e di adottare misure per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle ADM e dei relativi vettori applicabili alle parti, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze. 4. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti. 5. Le parti convengono inoltre di collaborare per instaurare efficaci controlli nazionali all'esportazione, onde prevenire la proliferazione, e di controllare le esportazioni e il transito di beni legati alle ADM, compresi i controlli dell'impiego finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso e l'imposizione di deterrenti efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 6. Le parti riconoscono che i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) possono avere conseguenze estremamente destabilizzanti per le societa'. Esse riconoscono altresì che i rischi possono derivare da attivita' criminali (proliferazione, traffico), incidenti (industria, trasporti, laboratori) o eventi naturali (pandemie). Si impegnano pertanto a cooperare per rafforzare le capacita' istituzionali di attenuare i rischi CBRN. A tal fine potrebbero risultare necessari progetti in campo giuridico, normativo, di contrasto, scientifico e in materia di preparazione e una cooperazione a livello regionale. 7. L'Unione fornisce, se del caso, sostegno a tali iniziative concentrandosi sullo sviluppo delle

capacita' e sull'assistenza tecnica.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it